



ALLEGATO ALLA DELIBERA REGIONALE  
CC n. 127  
33-01  
IL PRESIDENTE  
*[Signature]*

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

(art. 2 comma 1 del D.Lgs 32/98 come modificato e integrato dal D.Lgs 346/99 e dal D.Lgs 383/99)

CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE PER L'INSTALLAZIONE  
DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI  
(Delibera Giunta Regionale n° 3331 del 20/12/99)

SETTORE URBANISTICA

UFFICIO DI PIANO

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Giugno 2001

## INDICE

FINALITA'

NORME GENERALI

TUTELA DEI BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI

DISTANZE DA ALTRO IMPIANTO

DIMENSIONI DELLE SUPERFICI EDIFICABILI

ATTIVITA' CONNESSE

ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI

SEGNALETICA

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA

DOMANDE CONCORRENTI

COMPATIBILITA' URBANISTICHE E TECNICHE

NORME TRANSITORIE

## FINALITA'

1. Con i presenti criteri, in materia di distribuzione dei carburanti, vengono dettati i principi generali per l'installazione di impianti di carburanti, le disposizioni sulle dimensioni delle superfici edificabili, le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione e per operare la selezione fra domande concorrenti.
2. Le presenti disposizioni sono da ritenersi integrative allo strumento urbanistico (P.R.G.) ed al Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.).

## NORME GENERALI

1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, di seguito nominati "impianti", sono attività liberamente esercitate nel rispetto della specifica normativa vigente in materia, previa l'autorizzazione del Comune in cui essa è esercitata, purchè vengano insediati lungo od in prossimità delle direttrici viarie di massimo scorrimento del territorio comunale costituite dalla Strada Statale n. 361, e dalle Strade Provinciali e dalle Strade Comunali.
2. I nuovi impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e dove possibile anche il GPL ed il metano.
3. La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione dei carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico, e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
4. L'impianto stradale di distribuzione di carburante deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quanto stabilito dall'art. 7 del piano allegato alla L.R. n. 11/91, come riportato nell'allegata tabella:

	<b>zona 2(*)</b>	<b>zona 3 (*)</b>	<b>zona 4 (*)</b>
	<b>mq</b>	<b>mq</b>	<b>mq</b>
<b>Impianto</b>	<b>600</b>	<b>1200</b>	<b>1600</b>
<b>Impianti con GPL o metano</b>		<b>1200</b>	<b>1600</b>
<b>Impianti con GPL o metano</b>		<b>1600</b>	<b>1800</b>

(\*) Zone omogenee:      **Zona 2: Zone B e C di cui all'art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444**  
                                 **Zona 3: Zone D e F di cui all'art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444**  
                                 **Zona 4: Zona E di cui all'art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444**

5. Gli impianti carburanti sono realizzabili nelle zone 2,3 e 4 del territorio comunale come sopra individuate.
6. Gli impianti eroganti GPL e/o Metano sono realizzabili esclusivamente nelle zone 3 e 4 come sopra individuate.

7. All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per rulottes e campers.

### **TUTELA DEI BENI AMBIENTALI-ARCHITETTONICI**

1. Nelle aree tutelate dalle leggi n. 1497/39, n. 1089/39, n. 431/85 oggi D.Lgs 29/10/1999 n. 490 oltrechè acquisire l'autorizzazione prevista dalle leggi stesse, gli impianti di distribuzione dei carburanti debbono avere una sistemazione a verde ed un progetto di mitigazione e compensazione ambientale idoneo ad integrare il costruito con l'ambiente circostante tutelato.
2. Gli impianti previsti in aree tutelate dal PPAR debbono essere valutati sulla base del Piano Paesistico Regionale, dei PRG adeguati al PPAR e dove vigenti, con il PTCP (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali).

### **DISTANZE DA ALTRO IMPIANTO**

1. Nuovi impianti o trasferimento di impianti esistenti devono essere installati alle distanze stabilite dall'art. 9, comma 3, del piano allegato alla L.R. 11/91, anche quando tali impianti siano comprensivi di GPL e/o metano, precisamente:

a) Almeno ml 300 nei centri abitati misurati sul percorso viario più breve

b) Almeno Km 2 fuori dei centri abitati misurati sul percorso viario più breve

Per centro abitato si deve intendere la perimetrazione effettuata ai sensi del Nuovo Codice della strada

2. I potenziamenti degli impianti esistenti con prodotto GPL, nonché l'installazione di impianti di solo GPL, devono essere realizzati nel rispetto delle distanze previste dall'art. 16 del Piano allegato alla L.R. 11/91, ovvero:

- Almeno Km 12 misurati sul percorso viario più breve da altro impianto, nuovo o esistente, fornito di prodotto GPL.

3. I potenziamenti degli impianti esistenti con prodotto Metano, nonché l'installazione di impianti di solo Metano, devono essere realizzate nel rispetto delle distanze previste dall'art. 18 del Piano allegato alla L.R. 11/91, ovvero Almeno Km 15 misurati sul percorso viario più breve da altro impianto, nuovo o esistente, fornito di prodotto Metano.

### **DIMENSIONI DELLE SUPERFICI EDIFICABILI**

1. La superficie coperta (S.C.) realizzabile è indicata in relazione alla superficie totale (S.T.) del lotto di pertinenza dell'impianto stesso, secondo i seguenti parametri ed indici urbanistico-edilizi:

a) Impianto con una superficie del lotto fino a mq. 1500, la S.C. non può superare l'8% della S.T. dell'impianto con un'altezza massima degli edifici (Hm) di 4,5 mt;

b) Impianto con una superficie del lotto da mq. 1501 a mq. 2500, la S.C. non può superare il 10% della S.T. dell'impianto, con un'altezza massima degli edifici (Hm) di 4,5 mt;

c) Impianto con una superficie del lotto superiore i 2500 mq., la S.C. non può superare il 12% della S.T. dell'impianto, con un'altezza massima degli edifici (Hm) di 6,5 mt.

**Per superficie coperta S.C.** è da intendersi la proiezione orizzontale delle superfici lorde fuori terra ivi comprese tettoie, pensiline e porticati.

**Per superficie totale S.T.** è da intendersi l'area oggetto di intervento, equiparabile alla definizione di superficie fondiaria urbanistica.

**Per altezza massima degli edifici (Hm)** è applicabile la definizione riportata al comma 1 punto n) dell'art. 13 del R.E.C. vigente, con la precisazione che per tettoie, logge e porticati la stessa può essere incrementata di ulteriori mt 1.

## ATTIVITA' CONNESSE

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti dotati di dispositivi self/service con pagamento posticipato del rifornimento (sia i nuovi che quelli esistenti all'uopo ristrutturati) devono essere dotati obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 2 della Legge 496 dei seguenti servizi:
  - officina meccanica per manutenzioni e riparazioni autoveicoli (almeno di una tipologia: meccanico, elettrauto, gommista);
  - servizio igienico per automobilisti;
  - servizio di vendita al dettaglio (su superficie non superiore a 250 mq).

Le autorizzazioni relative sono vincolate, pena la decadenza, al servizio di distribuzione di carburanti, sono rilasciate in deroga agli strumenti di programmazione e soggette alle norme di legge in materia igienico-sanitaria;

2. In tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti non contemplati nel comma precedente possono essere svolte nell'area di servizio di pertinenza le seguenti attività:

**2.a** -attività artigiane di riparazione e manutenzione autoveicoli;

-l'attività commerciale sia del settore alimentare che non alimentare da parte del soggetto titolare della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti previa comunicazione di inizio attività e con i presupposti del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98, che la vendita sia effettuata in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie;

In detti locali è consentito altresì il consumo immediato dei prodotti di cui all'art. 4 della L. 25/03/1997 n. 77, con esclusione del servizio di somministrazione.

**2.b** -attività di somministrazione di cibi e bevande con autorizzazioni specifiche a norma delle vigenti leggi in materia, in locali appositamente attrezzati, da rilasciarsi esclusivamente al gestore dell'impianto o ai soggetti titolari di licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione rilasciata dall'Ufficio Tecnico di finanza e con il presupposto del rispetto delle norme igienico-

sanitarie (autorizzazione sanitaria);

Tutte le autorizzazioni al commercio (o le comunicazioni di inizio attività) e le autorizzazioni alla somministrazione di cibi e bevande di cui sopra si intendono valide esclusivamente in funzione dell'attività dell'impianto di distribuzione dei carburanti, non sono trasferibili, sono quindi in deroga alle disposizioni sulla programmazione commerciale e dei criteri e parametri stabiliti per i pubblici esercizi.

### **ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI**

1. L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella circolare 11/08/66, n. 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale Circolazione e L. R. n. 7/85, modificata dalla L. R. n. 8/87.

### **SEGNALETICA**

1. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C. d. S. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita.

### **MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Il richiedente trasmette al Comune di Osimo (Ufficio dello Sportello Unico delle Imprese) la domanda unica per la concessione edilizia e l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto contenente un'autocertificazione attestante:
  - le generalità del richiedente, del progettista e del direttore dei lavori;
  - l'area sulla quale viene localizzato l'impianto;
  - i requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs 114/98 e Legge 287/1991 (per quanto concerne l'attività di pubblico esercizio);
  - il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio (eventualmente in possesso al momento della domanda o da produrre successivamente);
  - indicazione circa la gestione dell'impianto (gestione diretta, tramite gestore od altro).

Allo stesso sportello vanno indirizzate pure le domande per le autorizzazioni di pubblico esercizio e per le autorizzazioni igienico - sanitarie e le comunicazioni di inizio attività, tutte correttamente documentate secondo le vigenti norme.

2. La domanda deve essere corredata da:

**-Relazione tecnica** sulle caratteristiche dell'impianto e le indicazioni sui materiali usati, le modalità di intervento sulle aree circostanti il fabbricato, con particolare riguardo alle pavimentazioni, recinzioni, sistemazione del terreno e alberature previste;

-**Planimetrie** in scala 1:2000 e 1:100 relativa al progetto dell'impianto;

-**Perizia giurata** redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, attestante la conformità:

- a) al P.R.G. del Comune;
- b) alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale ed antincendio;
- c) alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;
- d) alle norme di indirizzo di programmazione della regione;
- e) ai criteri, requisiti e caratteristiche previste dal presente regolamento;

-**Elaborati tecnici** contenenti:

- a) stralcio catastale
- b) stralcio P.R.G. o aerofotogrammetrico (1:2000 o 1:10.000)
- c) studio geologico
- d) piano quotato
- e) rilievo quotato stato attuale e modificato
- f) almeno due sezioni tipiche
- g) sistemazioni esterne

-**Atto notarile** di compravendita dell'area o, in sua assenza, impegno a contrarre, debitamente registrato, e che, comunque, deve essere perfezionato con atto notarile entro i termini del procedimento per il rilascio della concessione edilizia, pena la decadenza della domanda;

-**Documentazione fotografica** a colori dell'area interessata con planimetria indicante i punti di vista.

3. Per gli impianti considerati di rilevante trasformazione ambientale dal PPAR, per quelli su aree tutelate dalle leggi ex 1497/39 e 1089/39 e per gli adempimenti previsti dalle normative in materia di prevenzione incendi, il progetto deve essere corredato anche dalle autorizzazioni e nulla osta previste da dette leggi, prima del rilascio della concessione edilizia; in caso contrario provvederà direttamente lo Sportello Unico delle Imprese all'inoltro della pratica agli enti preposti per il rilascio delle citate autorizzazioni e nulla-osta. In detta ultima eventualità la decorrenza del termine di cui al successivo comma 4 è da ritenersi non operante sino all'avvenuto pronunciamento dei soggetti preposti alla tutela delle normative in esame.
4. Trascorsi **60 (sessanta)** giorni dal ricevimento degli atti, la domanda di cui al comma 1 del presente articolo, qualora non sia prevista la richiesta di concessione edilizia, si considera accolta e se non è comunicato al richiedente il diniego.  
Nell'eventualità di previsione di concessione edilizia il termine di sessanta giorni di cui al comma precedente decorreranno dalla data del rilascio della concessione stessa.  
Il Responsabile del procedimento, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune stesso.
5. Al termine dei lavori il richiedente deve provvedere ad inviare al Comune il certificato attestante la corretta esecuzione dell'opera, redatto da un tecnico iscritto all'albo.

## **DOMANDE CONCORRENTI**

1. Le pratiche, complete della documentazione, sono valutate secondo l'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale.
2. In presenza di più richieste, complete della documentazione, presentate a mezzo raccomandata nello stesso giorno, per nuovi impianti, trasferimenti e potenziamenti con GPL e metano, la selezione si opera in base a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 11/91 e del relativo piano allegato.
3. Nel caso di domande concorrenti per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato dal rifornimento ai sensi dell'art. 2, comma 2. del decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383, la selezione è effettuata in base alla maggiore distanza da altro impianto autorizzato.
4. Le domande concorrenti tra impianti di Comuni confinanti devono essere esaminate in sede di conferenza di servizio dai responsabili in materia dei comuni interessati, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

## **COMPATIBILITA' URBANISTICHE E TECNICHE**

1. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati conformemente alle norme dettate dal vigente P.R.G. adeguato al PPAR, al nuovo Codice della Strada ed in particolare agli art. 16/17/18 e 24 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 nonché agli artt. 60/61 del Regolamento di attuazione.
2. La installazione e l'esercizio lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi con le relative attrezzature ed accessori ai sensi dell'art. 61 comma 2 del R.E. C.d.S. è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti a cui quest'ultimo deve tassativamente far riferimento nella sua formulazione. Ai fini del presente comma si intendono le norme vigenti il Nuovo Codice della Strada ed il suo Regolamento di Attuazione.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione edilizia il Comune può derogare dal contenuto di quei pareri tecnici che non traggano fondamento dalla norma precedentemente enunciata.

## **NORME TRANSITORIE**

1. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, in deroga a quanto disposto dall'art. 1 della L. 32/1998, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio, con esclusione dei self-service con pagamento posticipato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 28/12/1999 n. 496, è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs 26/12/1999 n. 496, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purché l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1800 kilolitri.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 13/12/1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.